

STATUTO ASSOCIAZIONE CATARTICA

Titolo I — Denominazione, sede, durata, scopi

Art. 1 - È costituita una Associazione denominata Catartica. La denominazione sociale, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione "Enti del Terzo Settore" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sarà integrata in via automatica con l'acronimo "ETS" e diventerà "CATARTICA ETS". Di tale indicazione dovrà farsi uso nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico. L'associazione "CATARTICA ETS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali. L'Associazione ha sede a Martellago (VE). Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.

Art. 2 - L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 - L'Associazione è indipendente, apartitica, aconfessionale. L'Ente del Terzo Settore opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare si propone di perseguire i seguenti scopi:

- promuovere e diffondere la cultura in tutte le sue forme, con particolare attenzione alle arti performative, al teatro, all'audiovisivo e alle pratiche artistiche contemporanee;
- favorire percorsi di educazione, formazione e crescita personale attraverso attività laboratoriali, workshop, incontri e progetti rivolti a giovani, studenti e cittadinanza;
- valorizzare il patrimonio culturale, artistico e paesaggistico del territorio, anche attraverso iniziative di ricerca, narrazione e rigenerazione degli spazi;
- ideare, organizzare e sostenere eventi culturali, rassegne, festival, spettacoli e momenti aggregativi capaci di generare partecipazione e coesione sociale;
- promuovere il volontariato e la partecipazione attiva dei cittadini, in particolare dei giovani e delle fasce deboli della popolazione, come strumenti di cittadinanza consapevole;
- sviluppare progetti di turismo culturale sostenibile, volti alla scoperta e alla valorizzazione dei territori e delle comunità locali;
- contribuire alla riqualificazione e al riuso di spazi pubblici o privati inutilizzati, trasformandoli in luoghi di produzione culturale e sociale;
- favorire collaborazioni con enti pubblici, scuole, università, altre associazioni e realtà del terzo settore per la realizzazione di progetti condivisi;
- promuovere inclusione, pari opportunità e accesso alla cultura, contrastando ogni forma di discriminazione sociale, culturale ed economica;
- sostenere la produzione artistica emergente e sperimentale, offrendo spazi, strumenti e occasioni di visibilità.

Art. 4 - L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale previste dall'articolo 5 comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Le attività di interesse generale di cui sopra si identificano in particolare nel:

1. produrre, allestire e promuovere festival e manifestazioni dedicate alle arti performative, visive e plastiche in genere. L'obiettivo è favorire la diffusione della cultura in ogni sua forma espressiva, intesa come strumento di crescita civile, coesione sociale e arricchimento della collettività;

2. svolgere attività di ricerca documentale, scientifica e sperimentale su temi di interesse generale. Questo include lo studio dell'identità del territorio e delle tradizioni, con particolare riferimento alla cultura artigiana, ma si estende a ogni ambito artistico e sociale utile a sviluppare progetti innovativi che uniscano saperi storici e linguaggi contemporanei, valorizzando il patrimonio materiale e immateriale;
3. attuare percorsi di educazione non formale e formazione permanente attraverso l'organizzazione di corsi, workshop e laboratori tecnico-pratici dedicati alle arti e all'artigianato artistico. Promuovere inoltre premi e concorsi per la valorizzazione del talento, incentivando la creazione di opere originali e stimolando la partecipazione attiva di giovani e appassionati;
4. ideare e realizzare progetti partecipati che coinvolgano attivamente i cittadini e le comunità locali nei processi creativi e decisionali. Tali iniziative sono volte a promuovere la cittadinanza attiva e la cura dei beni comuni, utilizzando la cultura, il teatro e l'artigianato come strumenti di rigenerazione sociale e di rafforzamento del legame sociale;
5. gestire spazi culturali e sociali di aggregazione, studio, ricerca e produzione artistica.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a patto che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale e nei limiti previsti dall'articolo 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art.5 - Per realizzare i propri scopi istituzionali, l'Associazione può attivare collaborazioni con gruppi, compagnie, associazioni e altri enti, sia pubblici sia privati, nello spirito della crescita culturale e della ricerca. L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'Associazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'articolo 18 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Per migliorare il raggiungimento dello scopo sociale, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o prendere o dare in locazione beni mobili e immobili, nonché stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni, società e terzi in genere, svolgere attività accessorie secondarie, volte a gestire anche strutture collaterali, attività economiche, finanziarie, commerciali nonché tutte le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

Titolo II - I soci

Art. 6 - Sono aderenti all'Associazione le seguenti categorie di soci tutti con uguali diritti e doveri::

- soci fondatori;
- soci ordinari;
- soci sostenitori;
- soci onorari.

Possono aderire all'Associazione tutti i cittadini italiani o stranieri, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia, che condividono gli scopi sociali.

Possono inoltre aderire Enti pubblici e privati, aziende, associazioni, circoli, cooperative, comitati aventi attività e scopi affini ed assimilati a quelli dell'Associazione e che, all'atto dell'ammissione, accettino le disposizioni previste dal presente Statuto e da ogni altra disposizione. L'Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

Art. 7 - Sono soci fondatori coloro che hanno costituito l'Associazione.

Art. 8 - Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla sua costituzione.

Art. 9 - Sono soci sostenitori persone, enti o organizzazioni che decidono di sostenere l'Associazione con una quota associative annuale di importo definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Sono soci onorari persone, enti o organizzazioni che contribuiscono in maniera determinante, con la loro

opera od il loro sostegno, alla realizzazione degli scopi e delle iniziative dell'Associazione.

Art. 11 - L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, ma l'associato e l'aderente hanno l'obbligo di versare annualmente la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. In caso di mancato pagamento della stessa, il socio decade automaticamente dall'associazione.

Art. 12 - I soci hanno diritto di voto nell'assemblea, per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e per ogni questione rimessa all'Assemblea. Ogni socio, persona fisica e giuridica, ha diritto a un voto.

Art. 13 - Chi intende aderire all'Associazione deve: presentare domanda al Consiglio Direttivo, anche per via telematica, indicando i propri dati anagrafici e i propri recapiti e impegnandosi ad osservare lo Statuto, i regolamenti e le delibere consiliari e assembleari.

Il Consiglio Direttivo delibera sulle domande di ammissione entro il termine di 60 giorni comunicando la decisione all'interessato e iscrivendolo nel libro soci. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda di ammissione il Consiglio Direttivo motiva all'interessato il provvedimento espresso di diniego. Chi ha proposto la domanda può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

Art. 14 - La quota sociale deliberata dal Consiglio Direttivo è intrasmissibile e non rivalutabile. Hanno diritto al voto i soci ammessi almeno 90 giorni prima dell'Assemblea.

Art. 15 — I soci debbono osservare il presente Statuto, i suoi principi informatori, i regolamenti associativi, le delibere e le direttive dell'assemblea e del Consiglio Direttivo. La qualità di socio si perde per decesso, per dimissioni, per esclusione.

Nei confronti del socio che abbia compiuto azioni contrarie allo Statuto o ai regolamenti, o incompatibili con l'orientamento culturale e morale dell'Associazione, o che abbia provocato ad essa danni diretti o indiretti, o sia in mora con il pagamento della quota associativa, o per altri gravi motivi, l'Assemblea può deliberare l'esclusione del socio.

Tale provvedimento di esclusione deve essere notificato all'interessato e deve recare le motivazioni dell'esclusione. Il socio che non abbia rinnovato la quota per più di 5 anni consecutivi decade da socio dell'Associazione.

Nei casi di decadenza, dimissioni ed esclusione il Consiglio Direttivo provvede a cancellare il socio dal libro soci e lo comunica all'interessato.

Titolo III — Organi dell'Associazione

Art. 16 - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente (qualora richiesto dalla Legge);
- l'Organo di Controllo (qualora richiesto dalla Legge);
- l'Organo di revisione (qualora richiesto dalla Legge)

Art. 17 - Le riunioni degli Organi Sociali si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il segretario verbalizzante. Qualora l'Assemblea dei soci si svolga per via telematica non sono ammesse deleghe.

L'ASSEMBLEA



Art. 18 - L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. L'assemblea è Ordinaria e Straordinaria. È compito dell'Assemblea Ordinaria:

- nominare e revocare i componenti degli Organi Sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, l'Organo di controllo;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza. È compito dell'Assemblea Straordinaria:
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- per le persone giuridiche l'elettorato attivo e passivo viene esercitato dal loro rappresentante legale o sua delegato.



Art. 19 - L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per approvare il bilancio preventivo e consuntivo. L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo oppure, con richiesta motivata indirizzata al Presidente, da un decimo dei soci.

Art. 20 - L'Assemblea viene convocata con delibera del Consiglio Direttivo mediante avviso spedito almeno 8 gg prima a tutti i soci con ogni mezzo idoneo, anche telematico, a verificare la ricezione, recante l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, del giorno e dell'ora della convocazione. Per motivi di urgenza, il Presidente può convocarla con qualsiasi mezzo idoneo almeno tre giorni prima della data di convocazione. Tale forma di convocazione in via urgente deve essere ratificata dall'Assemblea.

Art. 21 - L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione, con la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti in proprio o per delega, in seconda convocazione, l'assemblea qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in proprio o per delega, qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea Straordinaria, per le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto, è validamente costituita con la presenza in proprio o per delega dei tre quarti dei soci e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti in proprio o per delega.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Ciascun socio ha diritto a un voto. Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio purché munito di delega scritta; ogni socio non può essere portatore di più di 3 deleghe. Qualora il numero dei soci fosse superiore a 500 ogni socio potrà essere portatore di un massimo di 5 deleghe.

Art. 22 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente, dal Vicepresidente o, in mancanza, da altro Presidente designato dall'Assemblea. Il Presidente verifica la validità delle votazioni e nomina un Segretario che redige il verbale dell'Assemblea. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 23 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea fra i soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 24 - Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e propulsivo dell'Associazione. È compito del Consiglio Direttivo:

- curare l'amministrazione ordinaria dell'Associazione;
- approvare, su proposta del Presidente, il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- predisporre i programmi di realizzazione degli scopi culturali dell'Associazione e prendere tutte le decisioni e iniziative necessarie alla loro attuazione;
- deliberare l'ammontare della quota sociale e della quota associativa annuale - Deliberare sulle domande di ammissione.

Art. 25 - Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e uno o più vicepresidenti. Può nominare un tesoriere e un segretario.

Art. 26 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente o da due terzi dei consiglieri con preavviso dato con qualsiasi mezzo idoneo, anche telematico, almeno tre giorni prima della data di convocazione. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, del giorno e dell'ora della riunione. Le riunioni del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo, se nominato.

Art. 27 - Il Consiglio Direttivo è validamente costituito anche a distanza quando si verificano le circostanze previste all'articolo 18, con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con la maggioranza semplice. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Qualora esso sia composto da 3 persone esso è validamente costituito quando sono presenti tutti.

Art. 28 - La carica di Consigliere si perde per decesso, dimissioni, decadenza. L'Assemblea può dichiarare la decadenza del Consigliere che abbia compiuto azioni contrarie allo Statuto o ai regolamenti, o incompatibili con l'orientamento culturale e morale dell'Associazione, o che abbiano provocato ad essa danni diretti o indiretti, o per altri gravi motivi. Qualora nel corso del mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri, che non costituiscono la maggioranza del Consiglio, la prima Assemblea provvede a sostituirli con la nomina di quelli nuovi. I Consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti. Se vengono a mancare componenti dell'organo di amministrazione in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea degli associati per nuove elezioni.

IL PRESIDENTE

Art. 29 - Al Presidente spetta la rappresentanza legale e giudiziaria dell'Associazione. Il Presidente può proporre al Consiglio Direttivo di delegare i propri poteri e singoli atti ad altro membro del Consiglio Direttivo. Il Vicepresidente, se nominato, fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. La firma del Vicepresidente vale come prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 30 - È compito del Presidente:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- convocare su delibera del Consiglio Direttivo l'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere e direttive del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; - riferire al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dell'attività svolta;
- curare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione. In casi eccezionali di necessità o urgenza, il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione, salva la ratifica successiva del suo operato da parte del Consiglio Direttivo;
- vigilare sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti e sul buon andamento dell'Associazione; - predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, corredato da una relazione illustrativa.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

Art. 31 - L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'Organo di Controllo resta in carica 3 esercizi e i suoi componenti possono essere rinominati. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, articolo 2397 del Codice civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo del 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida

ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

I membri dell'Organo di Controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. Alle riunioni dell'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'articolo 17 del presente Statuto, in quanto compatibili.

Art. 32 - Il Consiglio Direttivo può nominare facoltativamente un comitato scientifico con la finalità di collaborare con questo nella definizione e promozione delle sue attività.

Il Consiglio Direttivo può, in qualsiasi momento, estromettere un membro del comitato tecnico scientifico qualora ritenga ciò utile e opportuno per l'attività dell'Associazione. La composizione del comitato scientifico e la durata in carica nel suo complesso o dei singoli membri sono decisi dal Consiglio Direttivo in relazione con le esigenze o i programmi all'associazione.

Il comitato scientifico è un organo consultivo a carattere collegiale che può essere composto da personalità accademiche e di cultura, funzionari pubblici, artisti, esperti del settore dello spettacolo o da chi abbia esperienza ed interesse alla promozione degli scopi associativi. Per far parte del comitato scientifico non è necessaria la qualità di socio.

Art. 33 - I titolari degli Organi Sociali decadono:

- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'Assemblea generale dei soci, sentito il socio per la quale è proposta. Le dimissioni, o la revoca, del Presidente dell'Associazione comporta la decadenza di tutti gli Organi Sociali. In tal caso si applica la disposizione di cui agli articoli precedenti.

Titolo IV — Patrimonio, amministrazione, esercizio finanziario, libri dell'associazione, bilancio

Art. 34 - Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili in proprietà dell'Associazione;
- ogni altro bene che pervenga alla Associazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- erogazioni, donazioni e lasciti;
- contribuzioni pubbliche e private con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio Direttivo ad incremento del Patrimonio;
- residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
- quote sociali

Gli utili, gli avanzi di gestione, i fondi, le riserve o il capitale associativi non possono essere distribuiti durante la vita dell'Associazione, neanche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Art. 35 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- rendite e proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;
- quote sociali, quote associative annuali e contributi degli associati;
- erogazioni liberali e donazioni
- contributi pubblici e privati versati alla Associazione per il raggiungimento del suo scopo; - somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del Patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del Patrimonio per delibera del Consiglio Direttivo;
- proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e

mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; - proventi del 5x1000 come previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.111; - ogni altra entrate compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 36 I soci, inclusi i componenti del Consiglio Direttivo, prestano la propria opera per l'attività ordinaria dell'associazione secondo quanto definito dai programmi annuali, a titolo gratuito percependo unicamente il rimborso delle spese affrontate per conto dell'Associazione se autorizzate. Per progetti speciali o per incombenze che richiedano un particolare impegno temporale e professionale, il Consiglio Direttivo potrà tuttavia conferire incarichi retribuiti, tanto ai soci che a terzi, in misura improntata all'equità e compatibile con le previsioni economiche approvate dall'Assemblea. Tali compensi dovranno essere proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, e non potranno comunque essere superiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per mansioni analoghe, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 8, comma 3, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 37 - L'Associazione chiude l'esercizio il 31 dicembre di ogni anno. Entro i centoventi giorni successivi il Consiglio Direttivo predispose il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge.

Art. 38 – Devono essere tenuti a cura del Consiglio Direttivo i seguenti libri sociali:

- Il libro dei Soci;
- Il libro dei verbali dell'Assemblea;
- Il libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- Il libro dei volontari contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.

Il libro dei verbali dell'Organo di Controllo, se nominato, è tenuto a cura dell'Organo stesso.

Art. 39 — Le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, i bilanci, i provvedimenti di convocazione sono depositati presso la sede sociale e sono a disposizione dei soci, i quali possono prenderne visione in ogni momento previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 40 - Una volta che l'Associazione risulterà iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo settore il Consiglio Direttivo, redigerà il bilancio in conformità all'articolo 13 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, documentando il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto e, al superamento delle soglie di Legge di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, predisporrà, altresì, il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione da parte dell'Assemblea unitamente al bilancio di esercizio. L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'Associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidato ad un consigliere con funzioni di tesoriere. L'Associazione, nei casi previsti dalle disposizioni di Legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Titolo V - Scioglimento, clausola compromissoria, norme transitorie e di rinvio

Art. 41 - In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, tutti i beni della Associazione che residuano eseguita la liquidazione, devono essere devoluti ad altro ente del terzo settore scelto dall'Assemblea, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, se l'ente risulterà iscritto al suddetto Registro.

Art. 42 – Qualunque controversia sorta in dipendenza del presente Statuto o di questioni interne all'Associazione dovrà essere sottoposta in via prioritaria ad un tentativo di conciliazione condotto da un arbitro, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti. In mancanza di accordo sulla nomina dell'arbitro, questi sarà indicato dal

presidente del tribunale di Venezia.

Art. 43 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del libro I del Codice civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni nonché di ogni altra Legge vigente in materia.

Art. 44 - A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

Giulia Morici
13.05.2026



Giulia
Morici
13.05.2026
19:35:37
GMT+02:00

